



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 8
Reati Tributari

Rev.	Data	Descrizione
0	29/03/2023	Emissione

1 TIPOLOGIA DI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati disposti dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Reati tributari", che dispone quanto segue:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis.

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1, 1-bis e 2 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

3. *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

Fattispecie

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n.74).

La fattispecie si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta); per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).

La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di evasione:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato consiste nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte.

Trattasi di un reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000 74)

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

La norma descrive due condotte diverse:

la condotta descritta nel comma 1° consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000 d'imposta.

La condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di 50.000 euro.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto l'art. 4 al D.Lgs. 74/2000 inerente alle dichiarazioni infedeli a norma del quale è previsto *“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui*

redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti”.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il D.Lgs. 75/2020 introduce il reato di omessa dichiarazione all'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 prevedendo *“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00, chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

L'indebita compensazione è un reato previsto dal D.Lgs. 75/2020 che ha introdotto l'art. 10 quater al D.Lgs. 74/2000 che prevede *“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00”.*

2 PRINCIPALE AREE DI RISCHIO

Le aree di attività di Acquedotto Industriale più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati tributari di cui trattasi sono state individuate nelle seguenti:

1. tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
2. emissione e registrazione di fatture o note di credito verso clienti;
3. registrazione di fatture passive;
4. acquisto e vendita di cespiti aziendali;
5. stipulazione di contratti di consulenza;
6. Stipulazione di contratti di appalto;

7. preparazione del bilancio;
8. gestione dei contenziosi tributari;
9. calcolo delle imposte e preparazione degli adempimenti dichiarativi;
10. redazione e pubblicazione di documenti societari - bilancio;
11. comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee ed attività del CDA connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari;
12. gestione dei rapporti con il collegio sindacale ed i soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
13. omessa comunicazione del conflitto d'interesse (astrattamente ipotizzabile);
14. gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica (fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni di azienda e/o rami di azienda, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della società, altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate ecc.).

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- redazione del Bilancio Civilistico;
- gestione dei finanziamenti pubblici e dei contributi;
- gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo;
- gestione della fatturazione attiva;
- gestione oneri deducibili;
- gestione IVA;
- gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte;
- gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
- comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate;
- gestione tributi e oneri in materia ambientale;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione degli adempimenti societari;
- gestione dei rapporti con Sindaci, Soci e Società di revisione;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.

3 DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale sono rappresentati dagli Amministratori, dai Sindaci, dai revisori, dai liquidatori, consulenti e da tutti coloro che, coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte ed operanti a qualsiasi titolo in tali aree, possano – direttamente o indirettamente – commettere, agevolare la commissione dei reati sopra descritti.

A tal fine, si richiamano tutti gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto delle regole di condotta prevista dal Modello e dalle altre procedure di riferimento al riguardo, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali di comportamento esposti nel paragrafo 3 della Parte Generale, i destinatari del Modello, in particolare gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgano la propria attività nelle aree di rischio, sono tenuti a rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- al Codice Etico di Acquadotto Industriale;
- le procedure aziendali, la documentazione, le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, che fanno parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Società.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

Alterazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 10 D. Lgs 74/2000)

La Società custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Sono previste diverse procedure per la tenuta dei libri e registri obbligatori ai fini fiscali, civilistici e di controllo interno volta a garantire una corretta annotazione dei fatti rilevanti riguardanti l'attività della Società.

Fatture false

(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000)

La Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.

Sono implementati processi sistemici e predisposte procedure che regolano tutto il processo di emissione delle fatture/note di credito nei confronti dei clienti (il processo di fatturazione è di fatto del tutto automatizzato).

La Società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di materiali e servizi (fatto salvo il rispetto del Codice degli appalti) quali: l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura.

Cessione o acquisto di cespiti in assenza di contabilizzazione

(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 1°, D. Lgs. 74/2000).

La Società ha adottato una istruzione interna che definisce le responsabilità, il controllo e la documentazione necessarie per la vendita e per l'acquisto e la gestione di beni mobili ed immobili.

Fatture per prestazioni di consulenza inesistenti o di valore nettamente superiore a quello di mercato (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, D. Lgs. 74/2000).

La Società, nel rispetto del Codice degli Appalti, ha adottato una procedura che definisce le modalità di selezione, incarico, monitoraggio e gestione dei servizi di consulenza. È ammesso l'uso di consulenti qualora non risulti conveniente che il servizio sia svolto da personale dipendente o qualora le capacità professionali specifiche non siano disponibili all'interno dell'azienda. Nessuna attività può essere svolta da un consulente in assenza di un preventivo contratto scritto. Nessun contratto può essere sottoscritto senza la preventiva approvazione. Al fine della contabilizzazione e del successivo pagamento delle fatture relative a servizi di consulenza, è necessario che le stesse siano approvate mediante firma da parte delle persone individuate nella specifica procedura aziendale.

La Società ha adottato due procedure che definiscono rispettivamente le responsabilità ed i controlli della fase di selezione degli agenti e dei procacciatori.

Bilancio non corretto e dichiarazioni dei redditi non conformi (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000)

La Società ha adottato un set di protocolli che regolano il processo di preparazione del bilancio.

Rischi legati ai contenziosi tributari (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 2°, D. Lgs. 74/2000)

La Società è dotata di un'area legale interna per il coordinamento di contenziosi tributari in coordinamento la direzione Amministrativa. Nella valutazione dei contenziosi la Società si avvale, oltre che della propria struttura interna, del supporto di Studi di consulenza esterno.

Dichiarazioni non fedeli o fraudolente (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000)

Tutte le dichiarazioni fiscali (Unico/770/IVA) sono predisposte sulla base delle istruzioni ministeriali, riflesse di volta in volta all'interno delle istruzioni operative.

La dichiarazione dei redditi ed il modello 770 sono sottoscritti dalla società che oltre a svolgere l'attività di Organo di Controllo, effettua anche l'attività di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010.

La società si avvale del supporto di un consulente esterno per la gestione di tematiche fiscali e di alcuni aspetti contabili.

Abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema solamente per il personale autorizzato.

Adeguate formazione svolta in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e nella definizione delle poste valutative.

5 PROCEDURE

Le procedure adottate dalla Società per il rispetto dei comportamenti sotto indicati fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società:

1. Il rapporto con le Autorità di vigilanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, INAIL) deve avvenire, per ciò che concerne la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, in conformità ad apposite procedure e linee guida formalizzate dalla Società che prevedono i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità di vigilanza nonché la previsione di meccanismi che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi, l'individuazione dei soggetti delegati alla visita ispettiva.
2. La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, e di ogni altra relazione periodica, deve avvenire in nel rispetto delle procedure e linee guida aziendali che prevedano: l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, l'individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, i controlli che devono essere svolti, nonché la tempistica del trasferimento di tutti i dati; la trasmissione dei dati, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati nel sistema; l'indicazione di scadenze precise, affinché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della bozza del bilancio con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione; il rispetto dei protocolli aziendali garantisce la veridicità, correttezza, completezza di dati e informazioni contenuti nel bilancio e nei documenti ad esso connessi.
3. Quanto allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, i protocolli interni stabiliscono i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione, al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività; le modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere; la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale e ODV su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria e di bilancio da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

4. Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Acquedotto Industriale, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o di rami d'azienda, di fusione e di scissione devono essere effettuate nel rispetto dei protocolli aziendali.